

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI GENNAIO ●●●

**29 GIOVEDÌ****RAVVEDIMENTO OPEROSO**

**Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 dicembre scorso il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-12-2014;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 dicembre scorso la registrazione, e il conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall'1-12-2014.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per gli importi dovuti e le modalità applicative si rimanda alla recente guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente, delle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012, con le precisazioni contenute nella suddetta guida fiscale, consultabili sul summenzionato sito dell'Agenzia delle entrate.

**30 VENERDÌ****REGISTRO**

**Contratti di locazione e affitto.** Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dall'1 gennaio; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dall'1 gennaio. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2014 possono essere registrati cumulativamente entro il prossimo febbraio 2015.

Dal 28 gennaio 2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno 10 unità im-

mobiliari (in precedenza il limite era 100) come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2012). Tra le altre, si ricorda che:

- per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e adempimenti successivi dal 3-2-2014 si deve utilizzare il nuovo modello RLI approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 10-1-2014;
- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva sia di imponibilità) è dovuta l'aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (Supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11-8-2006);
- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;
- dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro 20 giorni dalla data di versamento dell'imposta dovuta, il nuovo modello RLI, per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;
- l'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 30-12-2004, prescrive che i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti non sono registrati;
- per i nuovi contratti di locazione è obbligatorio predisporre, e in certi casi allegare, l'attestazione di prestazione energetica (Ape) dell'immobile, come previsto all'art. 6, comma 3-bis, inserito in sede di conversione in legge n. 90 del 3-8-2013 (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3-8-2013) del decreto legge n. 63 del 4-6-2013, così come modificato dall'art. 1, commi 7 e 8, del decreto legge n. 145 del 23-12-2013 (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23-12-2013) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 21-2-2014 (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21-2-2014);
- dall'1-1-2014 i canoni di locazione di immobili abitativi, esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non possono più essere pagati in contanti anche

se inferiori a 1.000 euro, come previsto all'art. 1, comma 50, della legge n. 147 del 27-12-2013 (Supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27-12-2013); tuttavia, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, con nota n. 10492 del 5-2-2014, ha fornito un'interpretazione che consente il pagamento in contanti sotto ai 1.000 euro purché l'operazione sia comunque documentata.

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12-11-2004).

Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il dm del 10-3-2006 (Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo. Per le modalità operative si rimanda alle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011, n. 20/E del 4-6-2012 e n. 47/E del 20-12-2012, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it); segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate, con il nuovo modello RLI;
- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del nuovo modello RLI;
- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.

È opportuno precisare che per le situazioni sopra evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve, di norma, essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nelle sopra richiamate circolari n. 26/E, 20/E e 47/E, alle quali si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

Contrariamente a quanto indicato nelle summenzionate circolari, l'Agenzia delle entrate, con la recente guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito internet dell'Agenzia stessa più sopra richiamato, ha ammesso la possibilità, in presenza di più locatori, che ognuno di loro possa o meno optare per la cedolare secca, con versamento parziale dell'imposta di registro e integrale applicazione dell'imposta di bollo, mentre la rinuncia agli aggiornamenti del canone ha effetto anche per i locatori che non optano.

**RAVVEDIMENTO OPEROSO**

**Tardivo versamento imposta di registro entro un anno.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-1-2014 la registrazione, e il conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-1-2014;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-1-2014 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-1-2014.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per gli importi dovuti e le modalità applicative si rimanda alla recente guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente, delle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012, con le precisazioni contenute nella suddetta guida fiscale, consultabili sul summenzionato sito dell'Agenzia delle entrate.

## 31 SABATO CATASTO TERRENI

**Denuncia di variazione della qualità di coltura.** Entro oggi va presentata la denuncia delle variazioni alle qualità di coltura dei terreni intervenute nel corso del 2014 che danno luogo ad aumenti o diminuzioni del reddito dominicale e agrario. Infatti, quando le qualità di coltura risultanti dal certificato catastale non corrispondono a quelle effettivamente praticate, l'agricoltore ha l'obbligo di segnalare tali variazioni al competente Ufficio dell'Agenzia del territorio, ora inglobata nell'Agenzia delle entrate.

Si tratta, quindi, di distinguere i terreni secondo le loro diverse destinazioni colturali; in sostanza, perché esista divergenza di coltura è necessario che sia mutata la vocazione colturale del terreno, ad esempio da seminativo a frutteto. Nella denuncia devono essere indicate le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento colturale. Sono esonerati dall'adempimento i soggetti che nel 2014 hanno presentato dichiarazioni agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli; tali dichiarazioni sono state messe a disposizione dell'Agenzia del territorio da parte di Agea per l'aggiornamento automatico delle particelle catastali come previsto all'art. 2, comma 33, del decreto legge n. 262 del 3-10-2006 convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 24-11-2006 (Supplemento Ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28-11-2006). Per l'attuazione del-

le nuove disposizioni è stato emanato il provvedimento dell'Agenzia del territorio del 29-12-2006 con il quale sono state definite le modalità tecniche e operative per lo scambio di dati tra catasto e Agea. Gli elenchi delle particelle iscritte al catasto terreni interessate dall'ultimo aggiornamento, resi noti con il comunicato dell'Agenzia delle entrate pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 98 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27-12-2014, sono consultabili, per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati dalle variazioni, presso le sedi provinciali del Catasto e sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), nel quale si trovano altre informazioni in merito all'eventuale presentazione di ricorsi e alla richiesta di rettifiche.

## QUOTE LATTE

**Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili.** I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all'Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i venti giorni successivi. Si vedano al riguardo i due decreti del ministro delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si vedano anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (Supplemento Ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati.

## MODELLO 730/2014

**Versamento a conguaglio.** I sostituti d'imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) che non hanno potuto trattenerne ai lavoratori o ai pensionati, entro la fine dell'anno 2014, l'intero importo dovuto in base al modello 730-4 per insufficienza delle retribuzioni o delle pensioni corrisposte, dovevano comunicare agli interessati, nel mese di dicembre 2014, gli importi ancora dovuti. Ciò al fine di consentire ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che hanno usufruito dell'assistenza fiscale diretta o tramite Caf di versare entro oggi la parte residua, mag-

giorata dell'interesse dello 0,4% mensile considerando anche il mese di gennaio, utilizzando il modello di pagamento unificato F24.

Si vedano al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 15/E del 25-5-2012 e le istruzioni ministeriali per la compilazione del modello 730/2014.

## IVA

**Fatturazione cumulativa per imballaggi non restituiti.** Scade il termine per fatturare gli imballaggi e i recipienti non restituiti in conformità a quanto contrattualmente pattuito (art. 15, n. 4, del decreto Iva), con riferimento a tutte le consegne effettuate nell'anno precedente, secondo le modalità previste dal dm 11-8-1975 (Gazzetta Ufficiale n. 223 del 22-8-1975).

La fattura, al posto dell'indicazione dei cessionari, deve riportare l'annotazione di riferimento al suddetto decreto ministeriale.

In questo modo si assoggetta ad Iva l'importo degli imballaggi e dei recipienti che non hanno concorso a formare la base imponibile al momento della cessione dei beni perché le parti avevano espressamente stabilito il rimborso alla resa degli stessi.

**Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati.** I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra-12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

## Comunicazione mensile o trimestrale dati operazioni black list.

I contribuenti Iva che dall'1-7-2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti «black list») sono obbligati, salvo qualche eccezione, a presentare entro oggi all'Agenzia delle entrate in via telematica gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di dicembre (contribuenti mensili) o del 4° trimestre (ottobre-dicembre) 2014 (contribuenti trimestrali) di importo superiore a 500 euro; tale limite minimo è stato introdotto con l'art. 2, comma 8, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2012). La periodicità degli elenchi, di norma tri-

mestrale, diventa mensile per i soggetti che, negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche per una sola delle categorie di operazioni interessate; si veda al riguardo il dm 30-3-2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16-4-2010).

La comunicazione è stata disposta per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei così detti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica.

Si ricorda che per le operazioni effettuate dall'1-1-2014 non è più consentito l'utilizzo della vecchia modulistica sostituita dal nuovo modello di comunicazione polivalente approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 2-8-2013, così come modificato dal provvedimento del 5-11-2013.

Per ulteriori informazioni sull'argomento e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si vedano, oltre al già citato dm 30-3-2010, il decreto legge n. 40 del 25-3-2010, convertito con modificazione nella legge n. 73 del 22-5-2010, il dm 4-5-1999, il dm 21-11-2001 (modificato con dm 27-7-2010) e il dm 5-8-2010.

Si veda, oltre alla circolare Abi (Associazione bancaria italiana) n. 21 del 17-9-2010, quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 121/E del 29-11-2010 e le circolari n. 53/E, 2/E e 28/E rispettivamente del 21-10-2010, 28-1-2011 e 21-6-2011.

Si fa presente che con l'art. 21 del dlgs n. 175 del 21-11-2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28-11-2014) sono state introdotte delle semplificazioni che potrebbero già essere applicate per questa scadenza, anche se si ritiene che a chi ha già presentato comunicazioni durante l'anno 2014 convenga chiudere il 2014 con le vecchie regole più sopra riportate, come consentito dall'Agenzia delle entrate con comunicato stampa del 19-12-2014 e ribadito nella circolare n. 31/E del 30-12-2014 con la quale vengono forniti i primi chiarimenti delle nuove modalità di presentazione delle comunicazioni.

## TASSE AUTOMOBILISTICHE E ADDIZIONALE ERARIALE

I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto a dicembre 2014 devono effettuare il versamento della tassa automobilistica (chiamata «bollo di circolazione»), calcolata in base alla effettiva potenza del mezzo espressa in chilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV); scade anche il termine per pagare la tassa fissa annuale per i ciclomotori utilizzati su strade aperte al traffico.

Per i veicoli immatricolati per la prima volta nel mese di gennaio 2015 il bollo va pagato, di norma, entro oggi; se l'immatricolazione avviene dopo il 21 gennaio,

si può pagare entro il mese successivo, ad eccezione dei veicoli immatricolati in alcune Regioni per i quali vigono termini di pagamento diversi.

Conoscendo la targa del veicolo è possibile calcolare l'importo dovuto collegandosi ai siti [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e [www.aci.it](http://www.aci.it)

Si ricorda che entro oggi va anche versata, per alcuni autoveicoli di grossa cilindrata, l'addizionale erariale (cosiddetto «superbollo») introdotta con l'art. 23, comma 21, del decreto legge n. 98 del 6-7-2011 convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 15-7-2011, così come modificato con l'art. 16, comma 1, del decreto legge n. 201 del 6-12-2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22-12-2011.

Per le modalità e i termini di versamento si rimanda al dm 7-10-2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 49/E dell'8-11-2011, per il codice tributo da indicare sul modello F24 alla risoluzione ministeriale n. 101/E del 20-10-2011; i suddetti documenti sono consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) dove è possibile utilizzare l'applicazione che consente di stampare il modello F24 già compilato con i dati inseriti dall'utente. Si fa inoltre presente che dal 2015 sono soggette al bollo anche i veicoli costruiti da oltre trent'anni e gli autoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico costruiti da oltre vent'anni, come previsto dall'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 23-12-2014 (Supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29-12-2014), cosiddetta legge di stabilità per il 2015.

## SCHEDE CARBURANTE MENSILE

**Annotazione chilometri.** Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza. Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2, lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (decreto Sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12-7-2011).

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 42/E e 1/E, rispettivamente del 9-11-2012 e del 15-1-2013.

## CANONE RAI-TV

**Scade il termine per effettuare il versamento del canone Rai-TV dovuto per l'anno 2015.** Gli abbonati possono scegliere di versare l'intero canone annuo (113,50 euro), oppure la 1ª rata semestrale (57,92 euro), ovvero la 1ª rata trimestrale (30,16 euro).

Ai pensionati che, avendone i requisiti, hanno fatto domanda al proprio Ente previdenziale (a esempio l'Inps), entro il 15-11-2014, di pagare il canone a rate ottenendo l'accoglimento della richiesta, l'importo dovuto sarà trattenuto sulla pensione in 11 rate mensili da gennaio a novembre 2015, senza applicazione di interessi.

I soggetti di età pari o superiore a 75 anni, da compiere entro oggi o il 31-7-2015, in possesso di determinati redditi, potrebbero essere esonerati, rispettivamente dal 1° o dal 2° semestre 2015, dal pagamento del canone per l'apparecchio televisivo del luogo di residenza; per i requisiti e le modalità di fruizione dell'esenzione si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 46 del 20-9-2010 ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) e il sito [www.canone.rai.it](http://www.canone.rai.it) dove viene precisato che chi può fruire del beneficio per la prima volta dal 2015 non deve più presentare l'apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'esenzione in quanto sarà compito dell'Agenzia delle entrate effettuare i controlli sulla base delle informazioni già in suo possesso.

## ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI

**Iscrizione e versamento premio annuale.** Dall'1-3-2001 è stata introdotta l'assicurazione contro gli infortuni derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico. Il termine per la prima iscrizione e per il relativo versamento all'Inail del premio assicurativo scadeva il 31-3-2001.

Per gli anni successivi alla prima iscrizione, il versamento del premio assicurativo va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per il pagamento si deve utilizzare lo specifico bollettino di pagamento reperibile presso le poste, le sedi Inail, le associazioni di categoria oppure richiesto online collegandosi al sito [www.inail.it](http://www.inail.it) dove è anche possibile effettuare il pagamento online.

Sono obbligati ad assicurarsi tutti coloro in età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della famiglia e dell'ambiente domestico; sono esclusi dall'assicurazione coloro che svolgono altre attività per le quali vi è già l'obbligo di iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale quale, ad esempio, l'Inps.

La misura del premio assicurativo è fissata in 12,91 euro per anno solare non frazionabili.

# LA REVISIONE 2015 PER AUTO E MOTOVEICOLI

**Autoveicoli.** Nel corso del 2015 saranno soggetti a revisione gli autoveicoli immatricolati per la prima volta nell'anno 2011 e quelli che sono stati revisionati per l'ultima volta nell'anno 2013 (tabella 1). Per i veicoli di peso complessivo superiore ai 35 quintali e per i veicoli adibiti al trasporto di linea e non, la revisione deve essere ripetuta ogni anno.

Per quanto riguarda la scadenza mensile da rispettare per la revisione bisogna fare riferimento al corrispondente mese in cui è stato effettuato l'ultimo controllo, indipendentemente dal giorno di effettuazione dell'operazione. Per gli autoveicoli sottoposti alla prima revisione si fa riferimento al mese di rilascio della carta di circolazione, che di norma coincide con il mese di immatricolazione del veicolo, come risulta dalla data riportata nella carta di circolazione stessa; in particolare, per i veicoli immatricolati come autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo e autocaravan, la data di immatricolazione in un qualsiasi Paese della Comunità Europea è equiparata a quella di immatricolazione con targa civile italiana.

**Motoveicoli.** Per quanto riguarda la scadenza mensile da rispettare per la revisione bisogna fare riferimento al corrispondente mese in cui è stato effettuato l'ultimo controllo, indipendentemente dal giorno di effettuazione dell'operazione; per i motoveicoli sottoposti alla prima revisione bisogna distinguere tra ciclomotori e motocicli in genere: per i primi si deve fare riferimento al mese di rilascio della carta di circolazione, mentre per i secondi si fa riferimento al mese di immatricolazione del mezzo (tabella 2).

**TABELLA 1 - Calendario 2015 per la revisione degli autoveicoli**

| Categoria veicoli  | Soggetti a revisione            | Scadenze per la revisione   |
|--|---------------------------------|---|
| <b>1° gruppo</b>   |                                 |   |
| - Autovetture<br>- Autocarri p.c. fino a 35 q<br>- Autoveicoli speciali p.c. fino a 35 q<br>- Autoveicoli trasporti specifici p.c. fino a 35 q<br>- Autoveicoli promiscui<br>- Autocaravan | a) Immatricolati nell'anno 2011 | a) Entro il mese corrispondente a quello del rilascio della carta di circolazione |
|  | b) Revisionati nell'anno 2013   | b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione                    |
| <b>2° gruppo</b>   |                                 |   |
| - Autobus<br>- Qualsiasi autoveicolo di p.c. superiore a 35 q<br>- Autoambulanze<br>- Taxi e veicoli da noleggio con conducente  | a) Immatricolati nell'anno 2014 | a) Entro il mese corrispondente a quello del rilascio della carta di circolazione |
|  | b) Revisionati nell'anno 2014   | b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione                    |

**TABELLA 2 - Calendario 2015 per la revisione dei motoveicoli**

| Categoria veicoli  | Soggetti a revisione  | Scadenze per la revisione   |
|--|---|---|
| <b>1° gruppo</b>   |   |   |
| - Ciclomotori<br>- Quadricicli leggeri   | a) Con certificato rilasciato entro il 31-12-2011, e non ancora revisionati | a) Entro il mese corrispondente a quello del rilascio del certificato |
|  | b) Revisionati entro il 31-12-2013  | b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione        |
| <b>2° gruppo</b>   |   |   |
| - Motocicli<br>- Motocarrozze<br>- Motoveicoli per uso promiscuo<br>- Motocarri<br>- Mototrattori<br>- Motoveicoli per trasporto specifico<br>- Motoveicoli per uso speciale | a) Immatricolati entro il 31-12-2011 e non ancora revisionati               | a) Entro il mese corrispondente a quello dell'immatricolazione        |
|  | b) Revisionati entro il 31-12-2013  | b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione        |

p.c. = peso complessivo.

**Veicoli di interesse storico e collezionistico.** Per la revisione di tali mezzi (di regola biennale) si veda quanto disposto

dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del 17-12-2009 e la circolare del 3-3-2010 prot. 19277/23.25. ●

In caso di infortunio domestico che comporti un'inabilità permanente al lavoro pari o superiore al 27% verrà corrisposta una rendita vitalizia rapportata al grado dell'inabilità stessa; se dall'infortunio deriva la morte dell'assicurato, la domanda per la liquidazione della rendita va presentata dai superstiti aventi diritto.

Si fa presente che, pagando entro oggi, si ha la copertura assicurativa già dall'1-1-2015; per i pagamenti effettuati dopo oggi, l'assicurazione decorrerà dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.

Per chi non si assicura, pur essendone obbligato, è prevista l'applicazione di una sanzione non superiore all'ammontare del premio assicurativo.

Per altre informazioni si può chiamare il **numero verde Inail 803164**, collegarsi al sito internet [www.inail.it](http://www.inail.it), contattare le associazioni delle casalinghe e i Patronati, ovvero recarsi presso una sede Inail.

## REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2011 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra l'1-1-2011 e il 31-1-2011;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra l'1-1-2013 e il 31-1-2013;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra l'1-1-2011 e il 31-1-2011 e non ancora revisionati;

- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra l'1-1-2011 e il 31-1-2011 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-1-2013.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato qui sopra.

A cura di  
**Paolo Martinelli**



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario)

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.